

**Civile Sent. Sez. 5 Num. 13745 Anno 2017**

**Presidente: DI IASI CAMILLA**

**Relatore: CHINDEMI DOMENICO**

**Data pubblicazione: 31/05/2017**

**SENTENZA**

sul ricorso 24407-2013 proposto da:

XXXXXXXXXX, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20,

presso lo studio dell'avvocato LAURA ROSA, rappresentato e difeso

dall'avvocato LORENZO DEL FEDERICO giusta delega in calce;

- controricorrente incidentale -

contro

XXXXXXXXXX;

- controricorrente all'incidentale -

avverso la sentenza n. 115/2013 della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il 20/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 11/05/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

si dà atto che il Cons. CARBONE dichiara di astenersi

ai sensi dell'art. 51 I co. cpc, per rapporto di

parentela con l'Avvocato DEL FEDERICO, il Presidente

autorizza l'astensione e la sostituzione con il Cons.

FUOCHI TINARELLI previsto come riserva;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avvocato CHIARINI CLAUDIA

per delega dell'Avvocato CHIARINI GIOVANNI che ha

chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato ROSA LAURA  
per delega dell'Avvocato DEL FEDERICO che si riporta  
agli atti.

### **Fatto**

La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Comune di XXXXXXXXX e dell'appello incidentale del contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara confermava gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2004 e 2005 emessi nei confronti di XXXXXXXXX, con esclusione delle sanzioni.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, respingendo il motivo di appello incidentale con il quale il contribuente contestava gli avvisi impugnati per carenza di motivazione, che il Febo non aveva diritto alla esenzione ICI, essendo pensionato

Il contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo quattro motivi.

L'intimato Comune si è costituito con controricorso formulando anche ricorso incidentale avverso il quale il contribuente si è difeso con controricorso; il Comune ha presentato memoria.

Motivi della decisione

1. In ordine logico va esaminato preliminarmente il primo motivo del ricorso incidentale in cui si riduce la nullità della sentenza e dell'intero procedimento con richiesta di remissione della causa alla commissione tributaria provinciale per violazione del principio del contraddittorio e, nello specifico, dei termini a difesa previsti dal

D.Igs 546/92, avendo la CTP trattato nel merito il ricorso all'udienza del 14 luglio 2011, in assenza della costituzione del resistente e delle comunicazioni necessarie per legge, non essendo neppure spirato il termine per la costituzione in giudizio del Comune.

Tale rilievo, così come evidenziato nella sentenza impugnata, riguarderebbe solo la parte della decisione che ha per oggetto il ricorso relativo all'anno 2005, in quanto per l'anno 2004 il Comune si era ritualmente costituito ed era stata data comunicazione dell'udienza di discussione a cui ha comunque presenziato il difensore del Comune, sia pure per il ricorso relativo all'anno 2004.

Peraltro, poiché i due avvisi di accertamento, come i due corrispondenti ricorsi, sono sovrapponibili e il secondo, relativo all'anno 2005, non presenta elementi di giudizio diversi da quello relativo all'anno 2004, non risulta violato il diritto alla difesa e al contraddittorio, in mancanza di esplicite indicazioni di attività processuali o difese ulteriori precluse al Comune dal fatto di non essersi potuto costituire ritualmente anche in relazione al secondo ricorso.

2. Con il primo motivo del ricorso principale il contribuente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di motivazione, formulata in sede di appello incidentale.

La censura è infondata. In base alla previsione generale di cui all'articolo 7 legge 212/00, l'atto dell'Amministrazione finanziaria deve essere motivato alla stregua dei provvedimenti amministrativi, ex articolo 3 legge 241/90, indicando "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione

dell'amministrazione".

Il co.2 bis dell'art.52 cit. (introdotto dall'art.4 d.lgs.32/01)

stabilisce anch'esso - a pena di nullità - che l'atto debba indicare "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato"; aggiungendosi che se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Ciò premesso, si ritiene che la decisione resa sul punto dalla sentenza della CTR impugnata abbia dato compiutamente conto della peculiarità della fattispecie; così come rilevato nella sentenza impugnata, "gli avvisi contengono l'analitica elencazione dei terreni, distinti tra aree fabbricabili ed agricole, il rispettivo valore catastale, l'aliquota applicata, la somma per ciascuno dovuta, per cui dal documento il Febo ha potuto trarre esaustiva contezza delle ragioni sottese all'accertamento, così com'è peraltro empiricamente dimostrato dal fatto che si è poi difeso compiutamente".

Il convincimento così reso, sufficientemente argomentato, del giudice di appello non appare, dunque, censurabile sul piano logico giuridico.

3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente impugna la sentenza della CTR nella parte in cui ha ritenuto insussistenti nel merito i requisiti richiesti per il riconoscimento del regime agevolativo previsto per i coltivatori diretti, imprenditori agricoli, non avendo provato, in aggiunta ai requisiti formali (l'iscrizione agli elenchi ex Scau e assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, vecchiaia malattia, anche quello sostanziale della diretta conduzione del terreno; con il terzo motivo di gravame il ricorrente deduce di aver provato i requisiti previsti dalla disciplina

agevolativa, costituiti dall'iscrizione negli appositi elenchi ex Scau e l'assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, vecchiaia e malattia; col quarto motivo il ricorrente contesta la sentenza impugnata per aver dichiarato non provata la conduzione diretta del fondo, circostanza che sarebbe stata posta a fondamento dell'impugnazione.

Tali motivi, in quanto logicamente connessi vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 9 D.Igs 504/92 e 58 D.Igs 446/97 non si considerano edificabili quei terreni che, ancorché inseriti in PRG come edificabili, sono posseduti e condotti dai soggetti di cui all'art. 58 D.Igs n. 446/97 che prevede che si considerano imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti le persone iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 I. n. 9/1963 e soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

I requisiti necessari per avere accesso al regime agevolato sono:

- a) iscrizione agli appositi elenchi ex Scau;
- b) assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, malattia e vecchiaia,
- c) possesso e conduzione diretta di terreni agricoli e/o aree edificabili;
- d) carattere principale di tali attività rispetto ad altre fonti di reddito.

La prova della sussistenza di tali presupposti è a carico del contribuente che chiede di avvalersi della agevolazione (cfr Cass.16.4.2010 n. 9143).

Il contribuente ha provato la sussistenza dei soli primi due requisiti,

senza fornire elementi da cui desumere il riconoscimento degli ulteriori presupposti per usufruire dell' agevolazione.

La CTR ha correttamente interpretato la normativa afferente il regime ICI di cui agli artt. 2 e 9 D.Igs 504/92 ritenendo non sufficiente il riscontro dei requisiti formali (attestazione di agricoltore, iscrizione agli elenchi ex Scau e adempimento degli obblighi assicurativi), ritenendo necessaria anche la prova di quelli sostanziali per il riconoscimento del diritto all'agevolazione, non fornita dal contribuente relativamente alla conduzione diretta del fondo ed alla circostanza di non godere di trattamenti pensionistici.

Osserva questa Corte che la disciplina agevolativa non può essere ancorata al solo criterio formale dell'iscrizione agli elenchi ex SCAU;

la ratio della disposizione agevolativa è quella di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito, così come richiamato dalla ordinanza della Corte

Costituzionale n. 87/2005 (in termini anche ordinanza Corte Cost.

n. 336/2003) che, ai fini dell'applicazione dell'Ici, pronunciandosi

sulla legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, D.Igs

446/1997, nella parte in cui esclude i coltivatori diretti, titolari di

pensione maturata a seguito dell'obbligatoria iscrizione alla relativa

gestione previdenziale, dalle agevolazioni previste nell'art. 9 D.Igs

504/92 ha statuito che "la giustificazione dell'agevolazione fiscale

di cui si tratta risiede evidentemente in un intento di incentivazione

dell'attività agricola, connesso alla finalità di razionale sfruttamento

del suolo cui fa riferimento l'art. 44 della Costituzione, e in

relazione alla suddetta ratio incentivante non appare

manifestamente irragionevole che da tale beneficio siano esclusi

coloro che - nel fatto di godere di trattamenti pensionistici all'evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito"

Il maturare del trattamento pensionistico esclude che il soggetto che ha fruito dell'agevolazione fino a quel momento possa essere ancora considerato coltivatore diretto, ostando lo status di pensionato al riconoscimento dell'agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che la pensione si riferisca o meno all'attività lavorativa in agricoltura ed essendo irrilevante che il soggetto sia ancora iscritto negli elenchi e continui a versare i contributi volontari in costanza di trattamento pensionistico.

Questa Corte ha infatti chiarito come "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il trattamento agevolato previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto, a chi sia titolare di pensione, avendo ottenuto la cancellazione dall'elenco dei coltivatori diretti" (Cass. n. 12565 del 2010, cfr Cass. Sent. n. 9601 del 13 giugno 2012).

3 Con il secondo motivo del ricorso incidentale il Comune eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 8 D.Igs 546/92, in relazione sulla legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, D.Igs 446/1997, nella parte in cui esclude i coltivatori diretti, titolari di pensione maturata a seguito dell'obbligatoria iscrizione alla relativa gestione previdenziale, dalle agevolazioni previste nell'art. 9 D.Igs 504/92 ha statuito che "la giustificazione dell'agevolazione fiscale di cui si tratta risiede evidentemente in un intento di incentivazione

dell'attività agricola, connesso alla finalità di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l'art. 44 della Costituzione, e in relazione alla suddetta ratio incentivante non appare manifestamente irragionevole che da tale beneficio siano esclusi coloro che - nel fatto di godere di trattamenti pensionistici all'evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito"

Il maturare del trattamento pensionistico esclude che il soggetto che ha fruito dell'agevolazione fino a quel momento possa essere ancora considerato coltivatore diretto, ostando lo status di pensionato al riconoscimento dell'agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che la pensione si riferisca o meno all'attività lavorativa in agricoltura ed essendo irrilevante che il soggetto sia ancora iscritto negli elenchi e continui a versare i contributi volontari in costanza di trattamento pensionistico.

Questa Corte ha infatti chiarito come "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il trattamento agevolato previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto, a chi sia titolare di pensione, avendo ottenuto la cancellazione dall'elenco dei coltivatori diretti" (Cass. n. 12565 del 2010, cfr Cass. Sent. n. 9601 del 13 giugno 2012).

3 Con il secondo motivo del ricorso incidentale il Comune eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 8 D.Lgs 546/92, in relazione all'art. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata dichiarate non dovute le sanzioni ritenendo sussistente l'obiettiva condizione di

incertezza circa la portata e l'ambito di applicazione della norma, ingenerata dallo stesso ente impositore che avrebbe annullato il precedente avviso di accertamento.

Il motivo è infondato.

Per incertezza normativa obiettiva, quale causa di esenzione del contribuente da responsabilità, deve intendersi la situazione che si crea per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, rilevabile attraverso una serie di "fatti indice", quali la difficoltà d'individuazione o d'interpretazione di disposizioni normative, l'assenza o contraddittorietà d'informazioni o prassi amministrative, la formazione di orientamenti giurisprudenziali difformi, il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale o tra opinioni dottrinali, l'adozione di norme d'interpretazione autentica o esplicative di norma implicita preesistente".

Orbene, in tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi della L. n. L. n. 12 del 2000, art. 10, commi 1 e 2, (c.d. Statuto del contribuente), è stato affermato che «costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee ad indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono; ...» (Cass. n. 23309 del 2011).

La CTR, con decisione conforme a tali principi, ha motivatamente ritenuto che sussiste la obiettiva incertezza, ingenerata dallo

stesso ente impositore, circa la portata e l'ambito di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, situazione riconducibile sia alla oggettiva difficoltà della conoscenza o interpretazione di una norma, sia ad un comportamento della pubblica amministrazione. in assenza anche di precedenti specifici di questa Corte, all'epoca dei fatti contestati (cfr Cass. Ord. n. 14080 del 4 giugno 2013) Vanno, conseguentemente, respinti entrambi i ricorsi, principale ed incidentale.

La reciproca soccombenza costituisce giusta causa di compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

Respinge il ricorso principale e il ricorso incidentale

Dichiara compensare le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 maggio 2017

Il Consigliere Relatore

Domenico Chindemi

Il Presidente  
Camilla Di Iasi



Roma, 28 febbraio 2018

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

Prot. n. 7949

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) – Agevolazioni applicabili al coltivatore diretto (CD) e all'imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritti nella previdenza agricola, titolari di trattamento pensionistico agricolo – Quesiti.

Con i quesiti in oggetto sono stati chiesti chiarimenti inerenti la corretta applicazione della normativa afferente la disciplina agevolativa relativa all'imposta municipale propria (IMU) nei confronti di coltivatori diretti (CD) e di imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola e titolari di trattamento pensionistico agricolo.

Ai fini della soluzione del caso in esame, occorre innanzitutto prendere in considerazione l'art. 13, comma 2 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il quale, per quanto qui di interesse, ha individuato i soggetti passivi *"nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola"*.

Sulla base di tale disposizione, per godere del trattamento agevolato riservato ai soggetti in argomento occorre verificare la contemporanea sussistenza di tutti i requisiti di natura sia oggettiva che soggettiva, individuabili sulla base del combinato disposto dell'art. 13, comma 2 del D. L. n. 201

del 2011 e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, puntualmente illustrati anche nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, vale a dire:

1. il possesso del fondo;
2. la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo stesso;
3. la qualifica soggettiva di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004;
4. l'iscrizione nella previdenza agricola.

Alla luce di tali disposizioni, l'aspetto che deve essere approfondito per la soluzione del caso concreto è quello della compatibilità dello **status di pensionato** con la qualifica di CD e di IAP e con la possibilità per gli stessi di continuare ad essere iscritti nella previdenza agricola.

Con riferimento al coltivatore diretto (CD), occorre ricordare, come già chiarito anche nella circolare n° 3/DF del 2012, che per la sua definizione si rinvia a quanto stabilito dal codice civile che all'art. 1647 lo individua nel soggetto che coltiva il fondo **"col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia"** e lo inquadra nella categoria dei piccoli imprenditori di cui all'art. 2083. Inoltre, dalle leggi speciali emergono diverse definizioni di carattere settoriale dalle quali possono evincersi altri elementi comuni ai fini di una nozione onnicomprensiva e, precisamente, il fatto che il soggetto si dedichi **direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, e che la sua forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo**. A ulteriore conferma di quanto appena esposto deve aggiungersi anche il disposto dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 secondo il quale condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti è che *"l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame... il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame ... si ritiene sussistente quando i soggetti indicati ... **si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività**. Per attività prevalente ... deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per **il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito"**.*

Passando all'analisi della figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), si ricorda che, l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 99 del 2004, richiamato espressamente dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, individua lo IAP in colui che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, **almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo** e che ricava dalle attività medesime **almeno il 50% del reddito globale da lavoro**. Il

medesimo comma 1 precisa, inoltre, che dal reddito globale di lavoro **sono escluse le pensioni di ogni genere**, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo.

Dal complesso delle norme sin qui riportate emergono, quindi, due aspetti fondamentali che meritano di essere evidenziati ai fini del riconoscimento della qualifica di CD e di IAP – e dell'applicazione delle relative agevolazioni – vale a dire innanzitutto che non viene richiesto dal Legislatore che tali soggetti traggano dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito.

Inoltre, la legge prevede l'obbligo per coloro che sono qualificati come CD o IAP di iscriversi nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, purché svolgano tale attività con abitudine e prevalenza. La valutazione dell'abitudine e prevalenza, i cui criteri sono definiti dal citato art. 2 della legge n. 9 del 1963, va effettuata rispetto a un'altra attività lavorativa. L'obbligo di iscrizione non viene, quindi, meno a causa della percezione di un trattamento pensionistico. A conferma di ciò, la normativa previdenziale stabilisce che i lavoratori che versano i contributi successivamente alla data di decorrenza della pensione possono percepire un supplemento della stessa (cfr. art. 7 della legge n. 9 del 1963 e art. 9 della legge 2 agosto 1990, n. 233).

Più recentemente, l'art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età, possano esercitare la facoltà di chiedere la riduzione del 50 per cento del contributo previdenziale, se già pensionati.

A commento di tale disposizione, l'INPS nella circolare n. 33 del 1999 ha specificato che *"[l]a riduzione contributiva può essere richiesta dagli iscritti alla Gestione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e **dei lavoratori autonomi dell'agricoltura che siano già pensionati** presso le gestioni dell'Istituto ed abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, siano essi titolari di impresa o collaboratori familiari"*.

Per quanto riguarda, in particolare, lo IAP la compatibilità dello svolgimento dell'attività agricola con lo *status* di pensionato emerge anche dalla circostanza che dal computo del 50% del reddito globale da lavoro per la verifica del requisito richiesto per il riconoscimento della qualifica di IAP sono escluse, tra l'altro, le pensioni di ogni genere, mettendo così in risalto la considerazione che la qualifica di IAP ben può essere riconosciuta anche a un soggetto già titolare di pensione.

Tenuto conto del quadro normativo sin qui delineato, emerge che la disciplina che regola l'IMU contempla espressamente l'ipotesi in cui il CD e lo IAP pensionati continuino a svolgere la loro attività in agricoltura, dal momento che è possibile essere iscritti nella previdenza agricola anche nel caso in cui il soggetto sia già pensionato e continui a svolgere effettivamente l'attività agricola.

Si deve evidenziare che non può pervenirsi a diversa conclusione sulla base degli elementi desumibili dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 336 del 2003 e n. 87 del 2005) e della Corte di Cassazione (sentenze n. 12565 del 2010 e n. 13745 del 2017) dal momento che **tali pronunce riguardano esclusivamente l'ICI**, tributo diverso dall'IMU.

Quest'ultima imposta, infatti, a norma dell'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha sostituito l'ICI introducendo proprio nel settore agricolo significative modifiche, considerato che nella disciplina dell'IMU non è stata più riprodotta la disposizione recata dal comma 2<sup>1</sup> dell'art. 58 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la quale si riferiva al CD e alle persone fisiche qualificabili come imprenditori agricoli a titolo principale (IATP) – figura professionale quest'ultima sostituita da quella dello IAP, di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, a cui fa rinvio il nuovo regime IMU e che non ricomprende solo le persone fisiche – e prevedeva l'iscrizione negli appositi elenchi comunali, ormai soppressi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui espresse, si deve concludere che ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, **anche se già pensionati**, indipendentemente dall'ubicazione dei terreni stessi, ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, in virtù dell'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE  
Fabrizia Lapecorella  
*[Firmato digitalmente]*

---

<sup>1</sup> Il comma 2 dell'art. 58 in questione prevede in materia di ICI che *"[a]gli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo"*.